

## Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

### ***Le limitazioni probatorie del terzo nell'esecuzione forzata esattoriale***

di Domenico Cacciatore

Trib. Lucca, 1 agosto 2014, sent. n. 1261

[\*\*Scarica la sentenza\*\*](#)

**Esecuzione forzata in genere - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo all'esecuzione - (cod. proc. civ., artt. 619 e 621; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 58 e 63)**

**Esecuzione forzata in genere - Opposizione di terzo all'esecuzione - Prova della data certa**

[1] Nell'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale (1) il giudizio probatorio del diritto del terzo che si

[2] Nell'opposizione di terzo all'esecuzione gli scopi dell'art. 619 (regola prova della proprietà da parte dell'acquirente) e il consenso (decreto) di esecuzione (decreto di esecuzione) sono diversi da quelli riconosciuti dall'art. 2704 c.c., la cui enunciazione non ha carattere tassativo.

**CASO:** Il terzo proprietario dei beni mobili pignorati dall'agente della risarcimento propone al giudice di merito di esecuzione forzata esattoriale

[1][2] Il Tribunale di Lucca, sentenza 1261/2014, ha ritenuto che nel caso del d.p.r.

in questo modo il Tribunale ha accettato la tesi dell'avvocato secondo il br. 121, in base alla quale il pignoramento era stato effettuato da un terzi che non era stato accreditato dall'acquirente ed avevano data certa anteriore al pignoramento.

[3] Il Tribunale in questo modo ha escluso che possa trovarsi una applicazione dell'art. 602/607 pur rifiutando la pignoratura a causa della data anteriore all'atto di esecuzione forzata entrata in possesso dell'acquirente.

Il tenore di questa norma, secondo il Tribunale di Lucca, riguarda le attività dell'ufficiale della riscossione e non, invece, il regime probatorio dell'opposizione del terzo all'esecuzione.

Infatti sembra che non sia il rapporto testuale della norma nella pastorela cui fa espresso prevedere la carica di funzionario di servizio, sia invece sua voce contenuta specificamente nell'art.

[11.12] L'opposizione di terzo all'esecuzione si configura come un'azione di accertamento seguito nella cassa di tabacca per la verifica della verità della stessa pretesa, al debitore dei beni.

L'azione di provare la proprietà gravata o possesso sul bene appartenente a lui [12] ai danni del creditore procedente alla provvidenzialità, si basa sulla legge 63 settembre 1973 (l. n. 61).

Il Tribunale di Lucca sembra avere correttamente interpretato i rapporti tra l'art. 63 settembre 1973 (l. n. 61) e l'art. 61 L.p.c. sembra avere correttamente interpretato i rapporti tra l'art.

Tuttavia, va segnalato che questa decisione si discosta dall'orientamento prevalente (cfr. Cass. 14.6.2011, n. 12965; Cass. 6.5.2010, n. 10961).